

AMMINISTRAZIONE GENERALE

AREA DEL PERSONALE Settore stato giuridico docenti Ufficio carriere

Protocollo n. repertorio n.

IL RETTORE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11/07/1980;

VISTA la Legge n. 168/1989;

VISTO l'art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010, con il quale è stata introdotta la procedura di valutazione ai fini dell'attribuzione delle classi stipendiali ai professori e ricercatori di ruolo;

VISTO l'art. 6, comma 7, della Legge n. 240/2010, nel quale è previsto che le Università procedano, tramite proprio Regolamento, a verifica delle attività didattiche e di servizio agli studenti svolte dalle professoresse e dai professori, dalle ricercatrici e dai ricercatori, tenendo conto delle diverse aree scientifico-disciplinari nonché degli incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca;

VISTO l'art. 6, comma 8, della Legge n. 240/2010, nel quale è previsto che in caso di valutazione negativa ai sensi dell'art. 6 comma 7, sopra citato, le professoresse e i professori, le ricercatrici ed i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca;

VISTO l'art. 8 della Legge n. 240/2010, nel quale si prevedeva l'adozione di un Regolamento per la revisione della disciplina del trattamento economico delle professoresse e dei professori, delle ricercatrici e dei ricercatori universitari;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 232 del 15/12/2011 contenente il Regolamento per la disciplina del trattamento economico delle professoresse e dei professori e delle ricercatrici e dei ricercatori universitari, a norma dell'art. 8, commi 1 e 3, della Legge n. 240/2010;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'attribuzione delle classi stipendiali alle professoresse e ai professori e alle ricercatrici e ai ricercatori universitari ai sensi dell'art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010 e per la valutazione prevista dall'art. 6, commi 7 e 8 della Legge n. 240/2010, emanato con Decreto Rettorale repertorio n. 61 del 20/01/2017, modificato con Decreto Rettorale repertorio n. 795 del 31/05/2018 e integrato altresì con le modifiche introdotte dal Decreto Rettorale repertorio n. 1095 del 07/09/2020;

VISTO in particolare l'art. 2, comma 5, del Regolamento n. 61/2017 che prevede lo svolgimento di due sessioni valutative per ciascun anno;



EMANA

il presente BANDO PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA VALUTATIVA DI PROFESSORESSE E PROFESSORI, DI RICERCATRICI E RICERCATORI, FINALIZZATA ALL'ATTRIBUZIONE DELLE CLASSI STIPENDIALI AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 14 DELLA LEGGE 240/2010 E FINALIZZATA ALLA VALUTAZIONE PREVISTA DALL'ART. 6, COMMA 7, DELLA LEGGE 240/2010 – SECONDA SESSIONE 2020.

Il bando e l'elenco dei docenti e delle docenti che hanno diritto a partecipare alla presente tornata valutativa sono pubblicati sul Portale di Ateneo alla pagina:

www.unibo.it/SecondaProgrEconomicaValutativaDocenti2020.

Art. 1 – Requisiti oggettivi necessari per partecipare alla procedura

- 1.Hanno diritto a partecipare alla procedura le professoresse e i professori, le ricercatrici e i ricercatori di ruolo che abbiano maturato, secondo le modalità previste dall'art. 2 del DPR 232/2011 e dalla legge 205/2017, l'anzianità necessaria per l'inquadramento nella classe stipendiale superiore alla data del 31/07/2020.
- 2. L'elenco delle matricole dei docenti e delle docenti aventi diritto è allegato al presente bando e visualizzabile sul Portale di Ateneo alla pagina: www.unibo.it/SecondaProgrEconomicaValutativaDocenti2020.

Art. 1 bis - Disposizioni transitorie sugli aventi diritto

Alla presente tornata sono ammessi a partecipare tutte/i le/i docenti in servizio che nelle tornate precedenti, pur avendo maturato i requisiti di anzianità per l'attribuzione della classe stipendiale superiore, non hanno presentato domanda o non sono stati ammessi per mancanza dei requisiti minimi di cui all'art. 5, secondo le disposizioni del previgente Regolamento.

Art. 2 - Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di partecipazione alla procedura valutativa va presentata esclusivamente tramite la procedura on line, a pena di esclusione, accedendo con le proprie credenziali istituzionali al link: www.unibo.it/SecondaProgrEconomicaValutativaDocenti2020.

Art. 3 – Termini per la presentazione della domanda

- 1. La domanda va inviata tramite la procedura on line <u>entro le ore 12.00 del giorno 20 NOVEMBRE</u> **2020** secondo le modalità indicate nell'art. 2 del presente bando.
- 2. La procedura consente la riapertura della domanda già inviata, per eventuali modifiche/integrazioni. In caso di riapertura, la domanda precedentemente inviata si intende ritirata. Pertanto, la/il candidata/o per partecipare alla sessione valutativa dovrà nuovamente inviare la domanda modificata entro il termine sopra indicato, a pena di esclusione dalla procedura.
- 3. La domanda salvata e non inviata nei termini previsti per la presentazione della domanda, non consente la partecipazione alla procedura. In tal caso, troveranno applicazione le disposizioni contenute nell'art. 12.



Art. 4 – Requisiti di merito richiesti ai fini della presentazione della domanda e ai fini della valutazione positiva

- 1. La valutazione si svolge con le seguenti modalità:
 - Verifica dei requisiti minimi per la presentazione della domanda (art. 5);
 - Verifica dei requisiti di didattica e di ricerca:
 - a) Requisito relativo all'attività didattica (art. 6);
 - b) Requisito relativo all'attività di ricerca (art. 7);
 - c) Requisito relativo all'attività gestionale (art. 8).

Il requisito relativo alle attività gestionali sarà valutato solo nel caso in cui il candidato si trovi, con riferimento alle attività di ricerca svolte, nella condizione prevista dall'art. 8.

- 2. La posizione di ciascuna/ciascun candidata/o rispetto ai requisiti sopra specificati sarà visualizzabile nell'applicativo online per la presentazione della domanda di partecipazione, ferma restando la possibilità, in relazione a ciascun elemento oggetto di valutazione, di integrare i dati resi disponibili nell'apposito campo note.
- 3. Dovranno invece essere autocertificate le informazioni riguardanti l'aggiornamento del sito web personale di cui all'art. 5 e la specifica tipologia cui appartengono i lavori scientifici valutabili, secondo quanto previsto dal successivo art. 7.
- 4. Le/i candidate/i che nel triennio di riferimento, indicato negli articoli successivi, abbiano svolto la propria attività istituzionale in tutto o in parte presso altri Atenei, potranno, nello stesso applicativo, nel campo note, autocertificare in maniera sintetica l'attività ivi svolta, ferme restando le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese che saranno effettuate ai sensi della normativa vigente.

Art. 5 - Requisiti minimi per la partecipazione alla procedura valutativa

- 1. Le/i candidate/i di cui all'art. 1 sono ammessi alla fase valutativa solo se in possesso di tutti i sequenti requisiti minimi:
 - 1. Aver inserito per l'anno accademico in corso il programma di tutti i corsi di cui si è titolari nella sezione didattica, voce "Insegnamenti", del sito web personale; la/il candidata/o potrà autocertificare il rispetto di tale requisito. Per le ricercatrici ed i ricercatori universitari tale requisito verrà valutato solo se titolari di attività didattica.
 - 2. Aver inserito per l'anno accademico in corso l'orario di ricevimento nella sezione apposita del sito web personale; la/il candidata/o potrà autocertificare il rispetto di tale requisito.
 - 3. Aver regolarmente compilato e chiuso, entro il **6 ottobre 2020** (come da messaggio della Prorettrice alla Risorse Umane inviato per posta elettronica il 30/09/2020), per il triennio accademico 2016/17-2017/18-2018/19 i registri delle lezioni in AlmaRegistri.

Per le ricercatrici e i ricercatori universitari tale requisito verrà valutato solo se titolari di attività didattica.

Le/i candidate/i che abbiano avuto insegnamenti nelle Scuole di Specializzazione mediche, dovranno aver compilato e chiuso, entro il **6 ottobre 2020** (come da messaggio della Prorettrice alla Risorse Umane inviato per posta elettronica il 30/09/2020), i registri del triennio accademico 2015/16-2016/17-2017/18.



- 4. Aver regolarmente compilato e chiuso entro il 6 ottobre 2020 (come da messaggio della Prorettrice alla Risorse Umane inviato per posta elettronica il 30/09/2020), per il triennio accademico 2016/17-2017/18-2018/19, i consuntivi delle attività in AlmaRegistri. Per le attività svolte nelle Scuole di Specializzazione di Area medica, le/i candidate/i dovranno aver compilato e chiuso, entro il 6 ottobre 2020 (come da messaggio della Prorettrice alla Risorse Umane inviato per posta elettronica il 30/09/2020), i consuntivi del triennio accademico 2015/16-2016/17-2017/18.
- 5. Aver completato, entro l'ultima scadenza indicata dall'Ateneo (02/03/2020), l'inserimento nel Catalogo Iris dei dati relativi alla propria produzione scientifica. La suddetta scadenza è stata comunicata tramite Inforicerca il 16/01/2020, il 30/01/2020, il 13/02/2020 e il 24/02/2020.
- 2. Le/i candidate/i in possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 5 saranno valutate/i positivamente solo se in possesso anche dei requisiti di didattica, di ricerca e gestionali previsti dal Regolamento.
- 3. Il mancato possesso dei requisiti minimi equivale a valutazione negativa di cui all'art. 12.

Art. 6 - Requisito relativo all'attività didattica

1. Professoresse e professori di I e II fascia: Il requisito relativo alla didattica prevede lo svolgimento complessivo, per il triennio accademico 2016/17-2017/18-2018/19, di almeno il 90% del compito didattico previsto dall'art. 1, comma 16, della Legge n. 230/2005 (vale a dire n. 120 ore annue di didattica frontale per le professoresse e i professori a tempo pieno e n. 80 ore annue di didattica frontale per le professoresse e i professori a tempo definito). In alternativa, nel caso in cui siano stati affidati compiti didattici per un ammontare di ore inferiore, la/il candidata/o deve aver svolto almeno il 90% delle ore complessivamente assegnate in fase 1 della programmazione didattica come compito didattico primario.

Per le Scuole di Specializzazione di Area medica verrà preso in considerazione il triennio accademico 2015/16-2016/17-2017/18.

- 2. In entrambi i casi sopra descritti, il requisito del 90% è da intendersi al netto delle riduzioni e della didattica equivalente previste per ciascun anno accademico nelle Linee di indirizzo sulla programmazione didattica deliberate dagli Organi di Ateneo e regolarmente inserite, per l'anno accademico di riferimento, nell'applicativo della programmazione didattica e risultanti dal relativo sistema informativo.
- 3. Le ore effettivamente svolte sono verificate sui registri delle lezioni in AlmaRegistri debitamente sottoscritti dal responsabile della struttura, ad eccezione delle ore svolte nel quadro di Master e Dottorati per le quali farà fede quanto indicato nel consuntivo delle attività in AlmaRegistri sottoscritto dalla/dal candidata/o e controfirmato dal responsabile della struttura.
- 3 bis. Per il calcolo della percentuale del compito didattico di cui al comma 1, si prendono in considerazione a denominatore e numeratore le misure descritte di seguito:

Il carico di ore assegnato (denominatore) è calcolato sommando le seguenti voci, in sequenza, fino al raggiungimento o superamento di quota 120 ore/anno (80 per i tempi definiti):

- 1) Le ore assegnate come carico didattico, cosiddetta "copertura 01", (comprese riduzioni e didattica equivalente);
- 2) Le ore assegnate per i Dottorati di ricerca;



- 3) Le ore assegnate come affidamento ulteriore, cosiddetta "copertura 12", (comprese riduzioni e didattica equivalente);
- 4) Le ore assegnate nei Master.

N.B: il valore considerato al denominatore non può comunque superare quello del compito didattico previsto dall'art. 1, comma 16, della Legge n. 230/2005.

Le ore effettuate (numeratore) sono calcolate sommando le seguenti voci, in sequenza, fino al raggiungimento o superamento di quota 120 ore/anno (80 per i tempi definiti):

- 1) Le ore svolte in copertura 01 (comprese riduzioni e didattica equivalente);
- 2) Le ore svolte per i Dottorati di ricerca;
- 3) Le ore svolte in copertura 12 (comprese riduzioni e didattica equivalente);
- 4) Le ore svolte nei Master.

N.B: Al raggiungimento o superamento del compito didattico previsto dall'art. 1, comma 16, della Legge n. 230/2005, la somma si arresta, in quanto vi è la certezza di aver superato il requisito (essendo il numeratore maggiore o uguale al denominatore).

Se le ore assegnate sono inferiori alle 120 (o 80 per i tempi definiti), il calcolo viene effettuato sulle ore effettivamente assegnate.

La percentuale è calcolata sul triennio accademico considerato.

<u>4. Ricercatrici e ricercatori a tempo indeterminato:</u> Avere regolarmente svolto le attività didattiche integrative previste nel triennio accademico 2016/17-2017/18-2018/19, e risultanti dai consuntivi compilati e chiusi. Nel consuntivo deve risultare lo svolgimento di attività didattiche in ciascuno degli anni accademici oggetto di rilevazione.

Per le Scuole di Specializzazione di Area medica verrà preso in considerazione il triennio accademico 2015/16-2016/17-2017/18.

- 5. Sono fatti salvi i casi debitamente documentati di impossibilità oggettiva a svolgere l'attività didattica assegnata che possono essere segnalati dalla/dal candidata/o nella domanda di partecipazione alla procedura.
- 6. La posizione di ciascuna/ciascun candidata/o rispetto ai requisiti previsti dal presente articolo sarà visualizzabile nell'applicativo online da utilizzare per la presentazione della domanda.

Art. 7 - Requisito relativo all'attività di ricerca

- 1. Il requisito relativo all'attività di ricerca prevede che la/il candidata/o sia autrice/autore di un numero minimo di lavori scientifici nel triennio solare precedente l'emanazione del bando (dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019).
- 2. Per lavori scientifici si intendono quelli riconosciuti come validi ai fini della Valutazione della Qualità della Ricerca. I lavori devono essere stati inseriti nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS. L'elenco dei lavori è costituito dalle schede che entro la scadenza indicata dall'Ateneo (art. 5) hanno assunto uno dei seguenti stati: definitivo, validato o in validazione, riaperto.
- 3. Il numero minimo di lavori scientifici richiesto è pari a 3. La/il candidata/o che abbia un numero inferiore di lavori raggiunge il requisito se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
- a) è autrice/autore di almeno una pubblicazione e nel triennio di riferimento ha coordinato un progetto competitivo nazionale o internazionale (verrà presa in considerazione la data di effettivo avvio del progetto);



- b) è autrice/autore di una sola pubblicazione, purché classificabile come monografia;
- c) è autrice/autore di una sola pubblicazione, purché questa sia un articolo pubblicato in una rivista di classe A ai fini dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per i settori non bibliometrici;
- d) è autrice/autore di una sola pubblicazione, purché questa sia un articolo su rivista indicizzata e presente nel primo quartile della distribuzione delle riviste sulla base degli indicatori bibliometrici presi in esame, per almeno una categoria (Subject Category per WoS; ASJC per Scopus) per i settori bibliometrici.
- 4. Le/i candidate/i che hanno usufruito di almeno due anni di tempo definito nel periodo di riferimento (dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019) devono essere autrici/autori di 2 pubblicazioni o, in alternativa, di una monografia o di un articolo pubblicato in rivista di classe A o nel primo quartile, secondo le modalità previste al comma 3.
- 5. Le/i candidate/i che hanno maturato un periodo di assenza pari o superiore a tre mesi documentato per cause tutelate dall'ordinamento nel periodo di riferimento, (dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019) devono essere autrici/autori di almeno 2 pubblicazioni o, in alternativa, di una monografia o di un articolo in una rivista di classe A o indicizzato nel primo quartile, secondo le modalità previste al comma 3.
- 6. Alle/ai docenti con disabilità accertata che ne facciano richiesta, anche nei casi in cui non abbiano maturato assenze, può essere riconosciuta la riduzione del requisito della ricerca a due pubblicazioni, e non 3, o, in alternativa, di una monografia o di un articolo in rivista di classe A o indicizzato nel primo quartile, fatta salva la possibilità per la commissione di riconoscere ulteriori riduzioni.
- 7. In caso di assenza per particolari motivi (salute, maternità/paternità, disabilità) tutelati dall'ordinamento superiore a 12 mesi è sufficiente essere autrici/autori di una sola pubblicazione, fatta salva la possibilità per la commissione, in casi di assenza per periodi superiori ai 18 mesi dovuta ai medesimi motivi di cui sopra, di riconoscere ulteriori riduzioni.
- 8. Nella procedura sono visualizzati i dati relativi ai periodi di assenza, cambi di regime di impegno e passaggi di ruolo effettuati <u>dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019.</u>

Art. 8 - Requisito relativo alla attività gestionale

- 1. Le attività gestionali sono valutate al fine di riconoscere riduzioni rispetto al requisito previsto per l'attività di ricerca.
- 2. È prevista la riduzione a 2 lavori scientifici come definiti nell'art. 7 per coloro che, per almeno un anno nel triennio di riferimento (dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019), abbiano ricoperto uno dei ruoli seguenti:
 - a) Presidente/Coordinatrice/Coordinatore di Corso di Studi e Responsabile di U.O.S.;
 - b) Incarichi istituzionali negli Organi Accademici (componente del Senato Accademico e/o del Consiglio di Amministrazione);
 - c) Direttrice/ Direttore di Scuola di Specializzazione;
 - d) Direttrice/Direttore del Collegio Superiore/ISA/Sedi all'estero;
 - e) Coordinatrice/Coordinatore di dottorato;
 - f) Presidente del Presidio di Qualità/Comitato Unico di Garanzia/Presidente di Commissione paritetica;
 - g) Direttore di Struttura ex art. 25 dello Statuto di Ateneo;



- h) Vice Presidente di Scuola.
- 3. È prevista la riduzione a 1 lavoro scientifico come definito nell'art. 7 per coloro che, per almeno un anno nel triennio di riferimento (dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019), abbiano svolto il ruolo di Direttrice/Direttore di Dipartimento, Presidente di Campus/Coordinatrice/Coordinatore di Campus, Presidente di Scuola, Prorettrice/Prorettore o delegata/delegato del Rettore.
- 4. È prevista la riduzione totale per chi abbia ricoperto, anche solo in uno degli anni di riferimento, il ruolo di Magnifico Rettore o di Prorettrice/Prorettore Vicaria/o.
- 5. Le attività gestionali sono visualizzate nell'applicativo di presentazione della domanda on line solo se la/il candidata/o non risulta già in possesso del requisito relativo all'attività di ricerca di cui all'art. 7.

Art. 9 - Commissione di valutazione

- 1. La Commissione è composta da tre docenti di I fascia dell'Ateneo.
- 2. I componenti della Commissione vengono proposti dal Rettore al Senato Accademico e nominati con decreto rettorale. All'interno della Commissione è individuata/o una/un Presidente e le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'amministrazione.
- 3. La Commissione termina i propri lavori entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 3.
- 4. La/il Presidente può chiedere al Magnifico Rettore una proroga di ulteriori trenta giorni dei termini per la conclusione dei lavori solo per comprovati e giustificati motivi.

Art. 10 - Approvazione degli atti della procedura valutativa e termini di conclusione del procedimento

1. Gli atti della procedura valutativa sono approvati con decreto del Rettore entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni di valutazione.

Per tutti coloro che avranno conseguito una valutazione positiva, il decreto rettorale sarà utile ai fini dell'attribuzione della classe stipendiale superiore e al superamento della valutazione richiesta per la partecipazione alle commissioni nazionali e locali e agli organi di ricerca di cui all'art. 6, commi 7 e 8, della Legge n. 240/2010.

2. L'esito del procedimento sarà comunicato a ciascuna/ciascun candidata/o con provvedimento della Dirigente dell'Area del Personale entro 5 mesi dalla data di scadenza della presentazione della domanda di cui all'art. 3.

Art. 11 – Esito positivo della valutazione

1.Le/I candidate/i che avranno ottenuto una valutazione positiva, riceveranno un provvedimento dirigenziale con il quale sarà disposta l'attribuzione della classe stipendiale superiore dal 1 giorno del mese in cui avranno diritto all'attribuzione della classe stipendiale superiore.

Il provvedimento attesterà il superamento della valutazione ai fini della partecipazione alle commissioni nazionali e locali e agli organi di valutazione dei progetti di ricerca di cui all'art. 6, commi 7 e 8, della Legge n. 240/2010.



2. La certificazione relativa esclusivamente al superamento della valutazione prevista dall'art. 6, commi 7 e 8, della legge n. 240/2010 per la partecipazione alle commissioni nazionali e locali, sarà rilasciata dagli Uffici dell'Amministrazione del personale solo su apposita richiesta della/del docente.

Art. 12 – Esito negativo della valutazione e mancata presentazione della domanda

1. Le/i candidate/i che conseguiranno una valutazione negativa, per ottenere la nuova classe stipendiale, potranno presentare domanda di partecipazione solo nella prima tornata che sarà bandita trascorso un anno dalla pubblicazione del presente bando.

Nel caso in cui la partecipazione alla sessione valutativa successiva si concluda con esito positivo, le/i candidate/i saranno inquadrate/i nella classe stipendiale superiore con decorrenza posticipata di un anno solare rispetto alla data di maturazione della anzianità necessaria per la partecipazione al presente bando.

- 2. Le/i candidate/i che conseguiranno una valutazione negativa non potranno partecipare alle commissioni nazionali e locali né agli organi di valutazione dei progetti di ricerca di cui all'art. 6, commi 7 e 8, della Legge n. 240/2010.
- 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano anche a tutti gli aventi diritto che non presentino domanda di partecipazione al bando.

Info Point

Per informazioni relative allo svolgimento della procedura rivolgersi all'**Ufficio Carriere** del Settore Stato Giuridico Docenti al seguente indirizzo di posta elettronica:

email: apos.bandoclassistipendiali@unibo.it

Il personale addetto riceve il pubblico (mediante piattaforma Teams) nei seguenti giorni ed orari e ai seguenti recapiti:

- lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 11,15
- martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 15,30

Telefono: 051 2098956-54-53-35-55

Il Responsabile del procedimento è la Dirigente dell'Area del Personale – dott.ssa Alice Corradi - Piazza Verdi n. 3 - 40126 Bologna.

ALLEGATI: n. 1 Elenco delle professoresse e dei professori e delle ricercatrici e dei ricercatori aventi diritto a presentare domanda di partecipazione al presente bando

IL RETTORE

Prof. Francesco Ubertini (firmato digitalmente)